

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2970}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETTI, GIOVANARDI, CASINI, MASTELLA, D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI, MOIOLI VIGANÒ, AGNALETTI, BACCINI, BARESI, BUTTIGLIONE, CIOCCHETTI, D'ALIA, FUSCAGNI, GRECO, GUBERT, LUCCHESI, LOVISONI, MEALLI, MEOCCI, MONTANARI, MUSUMECI, NOCERA, PAGANO, PASINATO, PERTICARO, PIACENTINO, ROTONDI, SACERDOTI, SANZA, SCOCA, TANZILLI

Modifiche all'articolo 138 della Costituzione

Presentata il 27 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGI! — È opinione diffusa che le elezioni anticipate possono costituire un passaggio obbligato per garantire al Paese stabilità politica e governabilità. In pari tempo però nessuno osa contestare il fatto che con la vigente legge elettorale sia ipotizzabile che una minoranza politica possa ottenere legittimamente una maggioranza parlamentare la quale, in base all'attuale testo dell'articolo 138 della Costituzione, può cambiare la Carta fondamentale della nostra Repubblica secondo i propri orientamenti e i propri interessi politici. Le garanzie costituzionali hanno la priorità su ogni altra

riforma, poiché sono quelle che fissano le norme in base alle quali si possono cambiare le regole. Di conseguenza ne discende l'assoluta necessità prima di un eventuale scioglimento anticipato delle Camere che il Parlamento proceda all'approvazione di una legge costituzionale relativa alle modifiche da apportare all'articolo 138 della nostra Costituzione. Si propone quindi, di garantire una più qualificata maggioranza per ogni modifica costituzionale relativa ai principi fondamentali e alla prima parte della Costituzione, senza però ingessare la seconda parte della Costituzione, quella relativa all'ordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione dei principi fondamentali e della prima parte della Costituzione e le leggi costituzionali relative alla medesima materia sono approvate da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei componenti con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi. Le leggi di revisione della seconda parte della Costituzione, le leggi costituzionali relative alla medesima materia ed ogni altra legge costituzionale sono approvate da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi ».

2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è abrogato.